

Estetista*

Normativa di riferimento

La legge 4 gennaio 1990, n. 1, “Disciplina dell'attività di estetista”, ha definito le modalità per l'esercizio della professione di estetista, ivi compresi i requisiti del responsabile tecnico di impresa, tra cui figura il possesso di un'apposita qualificazione professionale. Ai sensi dell'art. 3, detta qualificazione si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico e che lo stesso deve essere preceduto dallo svolgimento di corsi regionali di qualificazione o da periodi di attività lavorativa, questi ultimi comunque seguiti da appositi corsi regionali di formazione teorica di almeno 300 ore.

La Regione Basilicata ha recepito la L. n. 1/1990 con la L.R. 3 agosto 1993, n. 45, così come modificata e integrata dalla L.R. 3 gennaio 1997, n. 4.

Il D.M. 21 marzo 1994, n. 352, ha definito i contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame, di cui all'art. 3 e all'art. 8, commi 4 e 7, della L. n. 1/1990, in rapporto alle materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico previste dall'art. 6, comma 3, della medesima legge, al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista.

Il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, all'art. 78, ha stabilito che l'attività professionale di estetista è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. Non è consentito l'esercizio dell'attività ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'esercizio dell'attività di estetista è soggetto a dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il decreto, poi, ha stabilito che per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.

La Regione Basilicata, in attuazione della normativa sopra indicata, con la D.G.R. n. 505 del 13 maggio 2016 e ss.mm.ii., ha approvato le seguenti schede di qualificazione:

- **“Estetista (biennale)”**;
- **“Estetista (formazione teorica)”**;
- **“Estetista (specializzazione - terzo Anno)”**.

* Le informazioni contenute nella presente scheda hanno un carattere esclusivamente divulgativo e conoscitivo. Non sono, in alcun modo, sostitutive degli atti normativi ed amministrativi qui indicati e della/e scheda/e di qualificazione di riferimento del “Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata” (RRQ), a cui, in ogni caso, si rimanda.